

Messaggio

numero
8676

data
15 aprile 2026

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Modifica della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per adulti e della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili e Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 15 settembre 2025 nella forma elaborata da Roberta Soldati, Sabrina Gendotti, Cristina Maderni e Marco Noi "Aggiunta dell'art. 3^{bis} della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (Introduzione del principio della delega nell'attività della magistratura dei minorenni)" e controprogetto

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le proposte di:

- modifica parziale della Legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), volta a consentire all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito anche Ufficio GPC) la delega delle audizioni ai segretari giudiziari (funzionari giuristi) nei casi previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. c - I LEPM, e
- modifica parziale della Legge del 24 giugno 2010 sull'organizzazione delle autorità penali minorili, tendente a consentire al Magistrato dei minorenni e al suo sostituto di delegare l'audizione delle parti o di altri partecipanti al procedimento, così come altri atti istruttori ai segretari giudiziari (funzionari giuristi).

Ritenuto che al momento del deposito dell'iniziativa parlamentare presentata il 15 settembre 2025 nella forma elaborata da Roberta Soldati, Sabrina Gendotti, Cristina Maderni e Marco Noi "Aggiunta dell'art. 3bis della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (Introduzione del principio della delega nell'attività della magistratura dei minorenni)", l'elaborazione del presente Messaggio governativo si trovava in una fase già avanzata, segnatamente essendo il progetto di Messaggio già stato sottoposto a consultazione tra le autorità giudiziarie interessate, si propone altresì l'evasione, tramite controprogetto, della citata iniziativa parlamentare.

1. Introduzione

La figura del Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito anche GPC) trae origine dal Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, che, all'art. 18 CPP, ne fissa le competenze. Oltre a quelle previste dalla legislazione federale, a livello cantonale al GPC è stata attribuita anche la competenza del Giudice di applicazione della pena (art. 73 della Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e art. 10 LEPM).

Messaggio n. 8676 del 15 aprile 2026

La figura del Magistrato dei minorenni è invece definita nella Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che conferisce ai Cantoni la facoltà di scegliere tra due modelli:

- a. Modello del giudice dei minorenni
- b. Il giudice conduce l'istruzione, giudica e sorveglia l'esecuzione della sentenza; quando si devono giudicare reati gravi, il giudice è membro del tribunale dei minorenni.
- c. Modello del magistrato (o procuratore) dei minorenni.

Il magistrato dei minorenni conduce l'istruzione, giudica i casi meno gravi e si occupa dell'esecuzione della sentenza; i reati più gravi sono trattati da un tribunale, del quale il magistrato dei minorenni non fa parte ma davanti al quale rappresenta l'accusa. Il Canton Ticino ha deciso per seguire il secondo modello, che rispecchia l'organizzazione che già esisteva prima dell'introduzione della PPMIn (per maggiori dettagli cfr. Messaggio n. 6307 del 9 dicembre 2009 e il Rapporto della Commissione della legislazione n. 6307 R del 9 giugno 2010). A livello cantonale il diritto penale minorile e la sua organizzazione giudiziaria è dunque regolato nella Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili.

A seguito delle modifiche alla LOG, approvate dal Gran Consiglio in data 12 marzo 2024, che hanno esteso le competenze decisionali dei segretari giudiziari del Ministero pubblico (cfr. Messaggio n. 7714 del 11 settembre 2019 e il Rapporto parziale n. 7714 del 29 gennaio 2024 della Commissione giustizia e diritti) e considerata una richiesta in tal senso formulata dall'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi e avvallata dal Consiglio della magistratura, il Consiglio di Stato propone un disegno di legge volto ad alleggerire il carico di lavoro che grava personalmente sui GPC. Agli stessi verrà infatti conferita la possibilità di delegare ai propri segretari giudiziari (funzionari giuristi) l'audizione del condannato nei casi di applicazione della pena previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. c - I LEPM. Tale disposizione elenca infatti tutte le attuali competenze del GPC, mentre l'art. 11 ne regola la procedura. In particolare, l'art. 10 cpv. 2 prevede che il giudice dell'applicazione della pena può delegare l'audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k: quando deve emanare nei confronti del condannato l'ordine di esecuzione e l'ordine di arresto, come pure in materia di concessione della semiprigionia.

Si coglie l'occasione per precisare come la presente modifica legislativa era già stata ipotizzata in passato, segnatamente nell'ambito del Messaggio n. 7437 del 4 ottobre 2017 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare in ambito di diritto sanzionatorio. Tuttavia, in occasione della procedura di consultazione, erano stati sollevati interrogativi e critiche in merito alla proposta di introdurre, a beneficio dell'operatività dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, una facoltà di delega, sotto la sua responsabilità, di una serie di decisioni di carattere amministrativo da parte del Presidente dell'autorità ai funzionari giuristi ivi attivi, motivo per il quale il Consiglio di Stato aveva in quell'occasione ritenuto di soprassedere.

Sempre nell'ottica di valutare possibili soluzioni atte a migliorare l'efficienza e la gestione dell'operatività dell'Ufficio GPC, il Governo ha sondato la possibilità di ulteriori modifiche legislative, in particolare è stato preso in esame il tema dei collocamenti di persone condannate a una pena detentiva sostitutiva. La situazione attuale prevede che – considerata la scelta effettuata dal Canton Ticino di affidare a un'autorità giudiziaria, ovvero l'Ufficio GPC, la competenza per decisioni in materia di applicazione della pena –

all'Ufficio GPC è altresì attribuita la competenza in materia di commutazione delle multe o pene pecuniarie e di decisioni di collocamento per le pene detentive sostitutive nel caso in cui queste derivino da decisioni di autorità giudiziarie. Segnatamente si tratta dei casi stabiliti dal Codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), il quale prevede che nel caso di mancato pagamento di pene pecuniarie (art. 36) o di multe (art. 106), e qualora non fosse possibile la loro riscossione in via esecutiva, le stesse sono sostituite da una pena detentiva. Per quanto attiene invece alle multe derivanti da contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali, l'art. 8 della Legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni determina la procedura in materia di commutazione. In tali circostanze, in virtù del Regolamento del 24 agosto 1994 sulle deleghe di competenze decisionali, la competenza di emanare ordini di accompagnamento di condannati e disporre il loro collocamento in carcere per l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva è attribuita all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative (UIPA). Stante questa suddivisione delle competenze tra due differenti autorità, una giudiziaria e una amministrativa, il Governo ha valutato la possibilità di rivedere la suddivisione delle competenze, trasferendo alcune competenze dall'Ufficio GPC all'UIPA. Se dal profilo giuridico la fattibilità è di fatto data, non risulta invece attualmente possibile effettuare questo trasferimento di competenze poiché lo stesso implicherebbe un adeguamento delle risorse attribuite all'UIPA, il quale – con il medesimo organico, che non contempla persone di formazione giuridica – a contare dal 1 gennaio 2025 si sta già facendo carico di un maggiore onere lavorativo derivante da modifiche legislative a livello federale, segnatamente del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) e della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF). In questo senso, considerata la situazione delle finanze cantonali, il Governo conferma l'attuale sistema.

Tramite il presente Messaggio, il Governo propone un altro disegno di legge volto a rendere più efficiente l'attività del Magistrato dei minorenni e sul suo sostituto e nel contempo a valorizzare il lavoro del segretario giudiziario, conferendo loro la possibilità di delegare, nei limiti della PPMIn e come già previsto da altri Cantoni (ad esempio il Canton Vaud all'art. 9 della Loi del 20 marzo 2009 d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin)), le audizioni e altri atti istruttori ai segretari giudiziari (funzionari giuristi), riservata la facoltà delle parti di richiedere che sia il Magistrato stesso a compiere l'atto istruttorio. La delega è possibile unicamente sulla scorta di una base legale in senso formale, motivo per il quale è qui proposta la modifica della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili, segnatamente con l'adeguamento delle competenze previsto all'art. 3. Richiamando la Risoluzione generale del 14 ottobre 2024 denominata "Riforme in favore della giustizia" e la Risoluzione governativa n. 6420 del 18 dicembre 2024, si precisa che la proposta di modifica oggetto del presente Messaggio governativo è volta a dare seguito a quanto richiesto e indicato nei citati atti istituzionali.

2. Adeguamento della legislazione cantonale

2.1 Proposta di modifica della LEPM

Tramite il presente Messaggio, si chiede al Parlamento di modificare l'art. 10 cpv. 2 e l'art. 11 LEPM. Spunto per questa modifica legislativa risiede altresì in una sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (Sentenza della CRP del 31 agosto 2020, incarto n. 60.2020.199), la quale ha ritenuto che l'interpretazione letterale, sistematica,

come pure storica dell'art. 10 LEPM escluda una delega a funzionari in caso di decisione sulla liberazione condizionale ex art. 10 cpv. 1 lett. j LEPM. In quel caso, visto che il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha delegato l'audizione del reclamante alla segretaria giudiziaria e non vi ha dunque proceduto personalmente, ha – sempre secondo la CRP – violato il diritto di essere sentito ex art. 86 cpv. 2 CP e art. 10 LEPM. La CRP ha quindi annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Giudice dei provvedimenti coercitivi, per pronunciarsi nuovamente sulla concessione o meno della liberazione condizionale, dopo aver personalmente sentito il reclamante.

Considerato che la sentenza obbliga il GPC a sentire personalmente tutte le persone che richiedono la liberazione condizionale, l'Ufficio GPC chiede la modifica dell'art. 10 cpv. 2 LEPM, così da poter delegare l'ascolto ai propri segretari giudiziari non solo in caso di decisione sulla liberazione condizionale ma anche per tutti gli altri casi previsti all'art. 10 cpv. 1 LEPM, sgravando in questo modo in parte il proprio operato.

2.2 Proposta di modifica della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili

a) Considerazioni generali

Nell'ottica di ottimizzare la modalità di lavoro dell'Autorità inquirente dei minori e sulla scorta delle modifiche alla LOG che hanno esteso le competenze decisionali dei segretari giudiziari del Ministero pubblico in ambito di procedure contravvenzionali, è stato inizialmente ipotizzato di adeguare per analogia anche le disposizioni concernenti le Autorità penali minorili. Tuttavia, questo scenario non ha potuto essere ritenuto poiché nell'ambito del diritto penale minorile, per sua essenza, la maggior parte delle procedure sono di carattere contravvenzionale e in tale contesto, in modo decisamente più marcato rispetto al diritto penale per gli adulti, l'Autorità inquirente e quella giudicante devono tenere in considerazione la situazione personale della persona minorenni. In aggiunta, si evidenzia che alla PPMin sono applicabili le disposizioni del CPP ad esclusione, tra le altre, di quelle concernenti le autorità penali delle contravvenzioni e la procedura penale in materia di contravvenzioni. Per questa ragione, nel contesto del diritto penale minorile la facoltà di delega decisionale nelle procedure contravvenzionali ai segretari giudiziari (funzionari giuristi) non risulta possibile.

Le competenze del Magistrato dei minorenni sono definite giusta l'art. 3 della Legge del 24 giugno 2010 sull'organizzazione delle autorità penali minorili in termini piuttosto generali, segnatamente egli conduce l'istruzione, emette i decreti d'accusa e le decisioni di promozione dell'accusa, sostiene l'accusa davanti al Tribunale dei minorenni e esercita le altre competenze attribuitegli dalla legge. In questo contesto appare dunque opportuno e coerente in termini legislativi prevedere anche la possibilità di delegare compiti ai segretari giudiziari (funzionari giuristi) in termini generali.

b) Delega

Alla luce delle premesse di cui sopra, la proposta del presente Messaggio è quella di introdurre tra le competenze del Magistrato dei minorenni la possibilità, sotto la sua responsabilità, di affidare l'audizione delle parti o di altri partecipanti al procedimento, così come altri atti istruttori, ai segretari giudiziari, ovvero funzionari competenti con formazione

giuridica. Tale facoltà di delega che, contrariamente a quanto previsto per l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, non si limita alla sola possibilità di autorizzare segretari giudiziari a svolgere audizioni, bensì anche altri atti istruttori, nei limiti previsti dal diritto federale penale minorile e dalle norme puntualmente e nel concreto applicabili del CPP. In questo senso, la modifica legislativa risponde altresì all'indicazione parlamentare di cui alla Risoluzione generale del 14 ottobre 2024 denominata "Riforme in favore della giustizia".

c) Esclusione del servizio di picchetto della delega

La regolamentazione prospettata, che consente al Magistrato dei minorenni di delegare, sotto la propria responsabilità, determinate attività istruttorie – quali segnatamente le audizioni delle parti – a funzionari giuristi, risponde all'esigenza di un'efficiente gestione delle risorse e si inserisce nel solco del principio di economia processuale. Tale impostazione è, di principio, condivisibile nella misura in cui concerne attività preparatorie o esecutive puntualmente definite e svolte sotto la direzione e la responsabilità del magistrato.

Occorre tuttavia distinguere in modo chiaro e rigoroso tra la delega di singoli atti istruttori e l'esercizio del servizio di picchetto. Quest'ultimo non si esaurisce infatti nell'esecuzione di attività isolate, bensì implica l'assunzione della piena responsabilità del procedimento in situazioni d'urgenza, nelle quali devono essere adottate decisioni immediate suscettibili di incidere in modo significativo sui diritti fondamentali del minore, in particolare sulla libertà personale. In tale ambito rientrano, tra l'altro, l'ordine di misure di privazione della libertà (collocamento in carcere), nonché l'adozione di altre misure protettive, anche a carattere cautelare.

Sotto il profilo giuridico, l'art. 311 cpv. 1 CPP – applicabile per analogia – prevede che il Ministero Pubblico svolga di regola personalmente gli atti istruttori, ammettendo tuttavia la possibilità per i Cantoni di prevedere una delega limitata a collaboratori per specifici atti istruttori. Tale possibilità non si estende tuttavia all'esercizio di competenze decisionali che, per loro natura, presuppongono la titolarità di una funzione di Magistrato. L'attribuzione del servizio di picchetto a funzionari giuristi comporterebbe infatti l'esercizio di poteri decisionali propri del Magistrato dei minorenni da parte di soggetti che non dispongono della necessaria legittimazione istituzionale, con conseguente rischio di violazione di principi e di garanzie procedurali fondamentali.

Le riserve nei confronti di una simile delega si accentuano ulteriormente nell'ambito del diritto penale minorile. Quest'ultimo è improntato a una marcata finalità educativa, che richiede una valutazione individualizzata e una conoscenza diretta della personalità del minore. Il Magistrato dei minorenni è chiamato a instaurare sin dalle prime fasi del procedimento – e dunque anche in sede di picchetto – un rapporto diretto con il giovane, al fine di orientare in modo adeguato le decisioni da adottare. Una delega del servizio di picchetto interromperebbe tale continuità e priverebbe il primo intervento, spesso determinante, della necessaria dimensione personale e pedagogica.

Va inoltre rilevato che il servizio di picchetto presuppone l'esercizio della funzione in condizioni di urgenza. Esso richiede non solo competenze tecniche, ma anche la piena assunzione della responsabilità delle decisioni adottate. Tale responsabilità non può

essere frazionata né trasferita a personale di supporto senza il rischio di compromettere la legittimità delle decisioni assunte.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato reputa che il servizio di picchetto debba rimanere riservato al Magistrato dei minorenni e al suo Sostituto. Questa distinzione ossequia le garanzie costituzionali e le peculiarità del diritto penale minorile, conciliando le esigenze di efficienza operativa e assicurando nel contempo la piena legittimità delle decisioni adottate nei casi urgenti.

3. Consultazione

La presente proposta è stata oggetto di una consultazione interna con le Autorità giudiziarie direttamente interessate (Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi e Magistratura dei minorenni), le quali hanno sostanzialmente espresso adesione per le modifiche legislative tendenti a permettere la delega a segretari giudiziari di audizioni e, per la Magistratura dei minorenni, anche di altri atti istruttori. Lo scrivente Consiglio ha preso altresì atto delle richieste giunte dalle due Magistrature interpellate volte per l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi a centralizzare la competenza delle procedure di commutazione in arresto delle pene pecuniarie e delle multe e per la Magistratura dei minorenni il tema della gestione dei turni di picchetto del personale. Parimenti si è preso atto delle richieste di potenziamento formulate. Rispetto alle osservazioni formulate dall'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, il Governo ribadisce che, come indicato in introduzione, il momento attuale predilige il mantenimento invariato dell'attuale sistema rinviando le riflessioni a una prossima revisione delle norme cantonali sul diritto sanzionatorio. Considerata poi l'attuale situazione delle finanze cantonali, l'Esecutivo è dell'avviso che un adeguamento delle risorse dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, unicamente in relazione all'attività di commutazione in pene detentive sostitutive, non sia attualmente giustificabile, riservandosi tuttavia la possibilità di rivalutare ulteriormente la questione. Anche in relazione alle considerazioni della Magistratura dei minorenni in merito all'organico e alla gestione dei picchetti, ritenuti da un lato l'attuale situazione delle finanze cantonali e dall'altro lato alle potenziali implicazioni di cui già si è accennato in precedenza, il Consiglio di Stato si riserva di valutare la tematica in modo separato rispetto alla presente proposta di modifica legislativa.

4. Commenti alle singole norme

4.1 Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per adulti

Concretamente si postula l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 2 LEPM ritenuto che la base giuridica per la delega delle audizioni ai segretari giudiziari appare meglio collocata dal profilo sistematico sotto la procedura, ovvero all'art. 11 cpv. 2 LEMP il quale avrebbe il seguente tenore: *“Il giudice dell'applicazione della pena può delegare le audizioni nei casi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c-l ai segretari giudiziari del suo ufficio”*.

Ritenuto che nello specifico si tratta di una modifica puntuale alla LEPM, per motivi di uniformità, il Consiglio di Stato ritiene preferibile mantenere la terminologia di *giudice dell'applicazione della pena*, seppure questa figura è da tempo stata abolita. Tale aspetto, oltre alla denominazione di *Giudici dell'istruzione e dell'arresto* ancora presente nell'art. 36 cpv. 1 lett. b della Costituzione cantonale, sarà sanato nel contesto di una prossima

revisione. Per il momento, si reputa opportuno limitare la facoltà di delega del GPC ai segretari giudiziari unicamente alle audizioni, senza che a quest'ultimi venga conferito alcun potere decisionale.

4.2 Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili

Si postula l'inserimento di due nuovi capoversi all'art. 3 della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili, i quali avrebbero il seguente tenore: *“¹Sotto la sua responsabilità, il Magistrato dei minorenni può affidare l'audizione delle parti o di altri partecipanti al procedimento, così come altri atti istruttori, ai segretari giudiziari. ²Quando un segretario giudiziario compie un atto istruttorio, le parti possono chiedere che il Magistrato dei minorenni lo compia personalmente”*.

Ritenuto che attualmente la Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili non prevede un'abbreviazione, si coglie l'occasione di questa modifica per proporre LOAPM quale abbreviazione.

5. Iniziativa parlamentare e controprogetto

Come indicato in ingresso, l'elaborazione del presente Messaggio governativo e delle postulate modifiche legislative si trovavano già in una fase avanzata al momento del deposito dell'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto. In quest'ottica, in relazione all'iniziativa parlamentare presentata il 15 settembre 2025 da Roberta Soldati, Sabrina Gendotti, Cristina Maderni e Marco Noi, intitolata “Aggiunta dell'art. 3^{bis} della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (Introduzione del principio della delega nell'attività della magistratura dei minorenni)”, il Consiglio di Stato osserva che la proposta formulata dagli iniziativaisti coincide, nel suo contenuto essenziale, con quanto l'Esecutivo intendeva già sottoporre al Parlamento, vale a dire la modifica della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili al fine di permettere al Magistrato dei minorenni di delegare ai segretari giudiziari determinate mansioni.

Poiché il disegno di legge oggetto del presente Messaggio non si limita all'ambito della Magistratura dei minorenni, ma tocca anche i Giudici dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare il disegno di legge proposto attraverso il presente Messaggio, dando così anche evasione all'iniziativa parlamentare.

Rilevato che il testo legislativo proposto dagli iniziativaisti si differenzia da quello governativo unicamente per aspetti formali – in particolare di formulazione e di sistematica normativa – il Consiglio di Stato, quale controprogetto, invita il Parlamento ad approvare il disegno di legge annesso al presente Messaggio. Si precisa tuttavia che, pur non essendo indicato esplicitamente nel disegno di legge, secondo l'avviso del Governo – come già esposto in precedenza e in contrasto con quanto sostenuto nelle motivazioni a sostegno dell'iniziativa parlamentare – l'attività di picchetto non può rientrare tra le mansioni delegabili a un collaboratore che è giudice, dal Magistrato dei minorenni o dal suo sostituto.

Per le motivazioni suesposte, il Consiglio di Stato invita pertanto il Parlamento a condividere l'impostazione proposta nel presente Messaggio, ritenendo più coerente, anche in un'ottica di armonizzazione con quanto previsto per altre autorità giudiziarie,

Messaggio n. 8676 del 15 aprile 2026

come il Ministero pubblico, e con l'organizzazione dell'amministrazione cantonale, che l'interpretazione dell'intervento legislativo sia quella di non includere tra le attività delegabili ai segretari giudiziari lo svolgimento dei picchetti.

6. Congruenza con le linee direttive e il piano finanziario

Il tema del presente messaggio non è di rilevanza particolare per rapporto alle Linee direttive e non ha un impatto a livello del Piano finanziario del Cantone.

7. Conseguenze finanziarie e in materia di risorse umane

La modifica legislativa qui in discussione non ha un impatto finanziario diretto. A livello di risorse umane non vi è un impatto diretto, tuttavia la modifica è atta a ottimizzare l'attività lavorativa delle Autorità giudiziarie interessate.

8. Impatto sui Comuni

La presente modifica legislativa non comporta oneri a carico delle Autorità comunali.

9. Impatto ambientale

L'impatto ambientale derivante dalla modifica legislativa qui postulata è nullo.

10. Conclusione

In esito alle considerazioni che precedono, si invita il Parlamento a respingere l'iniziativa parlamentare nella forma elaborata del 15 settembre 2025 per l'aggiunta dell'art. 3^{bis} della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (Introduzione del principio della delega nell'attività della magistratura dei minorenni) presentata dalle deputate Roberta Soldati, Sabrina Gendotti, Cristina Maderni e dal deputato Marco Noi e a volere accettare le modifiche legislative proposte con il presente Messaggio, a valere anche quale controprogetto all'iniziativa parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8676 del 15 aprile 2026

Disegno di

Legge
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(LEPM)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8676 del 15 aprile 2026,

decreta:

I

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 (LEPM) è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2
abrogato

Art. 11 cpv. 2

²Il giudice dell'applicazione della pena può delegare ai segretari giudiziari del suo ufficio le audizioni nei casi previsti dall'articolo 10 capoverso 1 lettere c–l.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Messaggio n. 8676 del 15 aprile 2026

Disegno di

Legge
sull'organizzazione delle autorità penali minorili
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8676 del 15 aprile 2026,

decreta:

I

La legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

Abbreviazione del titolo
LOAPM

Art. 3 cpv. 3 e 4

³Sotto la sua responsabilità, il Magistrato dei minorenni può affidare ai segretari giudiziari l'audizione delle parti o di altri partecipanti al procedimento, così come altri atti istruttori.

⁴Quando un segretario giudiziario compie un atto istruttorio, le parti possono chiedere che il Magistrato dei minorenni lo compia personalmente.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.